



SENTENZA N° 125/19  
 (R.G.N. 144/18)  
 GRON. N° 125/19  
 REP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE di PACE di MARANO di NAPOLI

nella persona del dott. Vincenzo Iannuzzi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 144/17 Ruolo Gen. Affari Contenziosi

CON OGGETTO

risarcimento danni

TRA

DE ANGELIS CIRO, C.F.: DNG CRI 63E08 G964L, residente in Giugliano in Campania (NA) alla Via San Nullo n. 60 ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Ascanio n. 13 presso lo studio dell'avv. Anna Boscaglia, da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

OPPONENTE

E

COMUNE di GIUGLIANO in CAMPANIA, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede presso la Casa Comunale in Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano n. 200

OPPOSTO/CONTUMACE

**CONCLUSIONI**

L'OPPONENTE

concludeva come da verbale di udienza del 13 aprile 2018

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della parte opposta, regolarmente citata in persona del legale rappresentante *pro tempore* e non costituitasi in giudizio.

1.1 Occorre premettere che, conformemente al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., viene omesso lo svolgimento del processo.

Non sembra inutile tuttavia ricordare che la causa risulta instaurata da DE ANGELIS CIRO con ricorso depositato in data 15 marzo 2017, al fine di ottenere l'annullamento della pretesa creditoria risultante dall'avviso di riscossione n. 800520163651 emesso il 24 novembre 2016 e notificato in data 13 febbraio 2017, avente ad oggetto il pagamento, in favore del COMUNE di GIUGLIANO in CAMPANIA, della somma di € 335,60# a titolo di corrispettivo del servizio idrico per l'anno 2011.

Sotto il profilo qualificatorio, alla stregua delle allegazioni svolte nell'atto introduttivo, non sussistono dubbi in ordine alla *causa petendi*, giacché, quale titolo della propria azione, viene dedotta

UFFICIO  
MA  
SE



dall'istante l'insussistenza della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti, nonostante il decorso del termine quinquennale di prescrizione e nonostante l'avvenuto pagamento di tutti gli importi richiesti per i canoni idrici.

Né residuano dubbi in ordine al *petitum*, in quanto l'oggetto dell'azione va individuato, in relazione al primo motivo addotto, nell'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione in ordine alla pretesa creditoria vantata dalla P.A. e risultante dall'avviso di riscossione sopra indicato.

1.2 Occorre premettere, ai fini dell'inquadramento e della conseguente ammissibilità della domanda, che nel dedurre la mancata debenza della pretesa creditoria, l'opponente contesta l'attuale sussistenza del credito posto in esecuzione, così intendendo proporre una vera e propria opposizione all'esecuzione. Infatti, il motivo posto a base della domanda si risolve in una contestazione dell'obbligo, per lo meno attuale, di adempiere da parte del debitore e del correlativo diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.


Ora, con riferimento a questo tipo di opposizione contro il ruolo, anche per fattispecie anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. 46/1999, la giurisprudenza che si è occupata della questione relativa al tipo di giudizio instaurabile con l'opposizione avverso la cartella esattoriale, con cui si ingiunga il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, ha affermato che *l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, per la quale, prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio. Tuttavia non è applicabile il procedimento a struttura semplificata previsto per tale opposizione, bensì "in toto" il rito ordinario (con esclusione quindi, in particolare, del termine di decadenza di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981), anche quanto alle impugnazioni proponibili (cfr. a titolo esemplificativo Cass. civ., Sez. Un., 13 luglio 2000, n. 489 e n. 491).* Di conseguenza, non solo rimane ferma la competenza di questo giudice, come sopra rilevato, ma il giudizio di opposizione all'esecuzione, regolato dall'art. 615 c.p.c., risulta pure correttamente proposto *ex art. 29 D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 nelle forme ordinarie.* E pare perfino superfluo ricordare che in relazione a tale rito, la legge non prevede alcun termine di decadenza.

1.3 Tanto premesso, occorre del pari chiarire che, in ordine alla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, nonché la competenza, *ratione valoris*, del giudice adito.


Ed invero, in materia di canoni dovuti per il consumo di acqua potabile, occorre rilevare che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, *il credito del Comune per il canone dovuto per*







Perogazione d'acqua potabile ad uso domestico non trova titolo in potestà impositiva, ancorché sia esercitata con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche. Ne consegue che la controversia fra il Comune medesimo e l'utente, che attenga all'an ed al quantum di detto credito, senza investire scelte discrezionali dell'ente territoriale riguardanti l'organizzazione del servizio e la determinazione delle tariffe, spetta alla cognizione del giudice ordinario, pure quando insorga in via d'impugnazione di ingiunzione di pagamento o d'iscrizione a ruolo (cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. Un., 9 agosto 2001, n. 10976; Cass. civ., Sez. Un. 15 maggio 2002, n. 7099; Cass. civ., Sez. Un. 6 giugno 2005, n. 11719).



Sulla scorta delle considerazioni che precedono, può dunque conclusivamente affermarsi che il giudice appare ben incardinato innanzi a questo giudice anche sotto il profilo della giurisdizione. In altro profilo, va osservato che l'irregolare scelta, in luogo di quello ordinario, del rito speciale disciplinato dall'art. 6 D. Lgs. 150/11 (già artt. 22 e segg. L. 689/81) può ritenersi in linea generale priva di effetti pregiudizievoli, alla luce del chiaro disposto dell'art. 4 D. Lgs. 150/11, prima ancora che del pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui, ancorché per la rituale instaurazione del rapporto processuale sia richiesta la forma della citazione, l'adozione, in luogo di questa, della forma del ricorso, per il principio generale di conservazione degli atti viziati non inficia la regolarità e la validità del giudizio e non ne determina di per sé la nullità o la inammissibilità, purché il ricorso raggiunga lo scopo mediante la regolare notifica del decreto di convocazione delle parti ad opera del giudice (cfr. *ex multis* Cass. civ., sez. III, 1 agosto 1994, n. 7173; *contra* il solo Tribunale Roma, 11 dicembre 2000), ciò che nella fattispecie risulta pacificamente avvenuto.

Peraltro, alcuna lesione del diritto di difesa può in concreto essersi verificata, essendo stata in data 22 marzo 2018 regolarmente notificata l'ordinanza di conversione del rito, resa all'udienza del 27 febbraio 2018, nei confronti della parte opposta che, originariamente rimasta contumace, avrebbe in ipotesi potuto confidare in un provvedimento di inammissibilità del ricorso in relazione ai motivi di opposizione all'esecuzione *ex art.* 615 c.p.c.

2. Nel merito, la domanda appare fondata.

Occorre invero premettere che, com'è ben noto alle parti, la fattispecie in oggetto va inquadrata nell'ambito delle prescrizioni brevi, segnatamente di quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, ai sensi del quale si prescrivono in cinque anni gli interessi ed in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Tale disposizione si applica con tutta evidenza a quelle obbligazioni, cosiddette periodiche o di durata, accomunate dalla caratteristica che le relative prestazioni sono suscettibili di adempimento soltanto con il decorso del tempo.



Ora, quanto al caso di specie, non vi è dubbio che dall'unico rapporto giuridico costituito dai servizi di fornitura di acqua per usi civili, nonché di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto, derivino obbligazioni di pagamento dei relativi canoni con scadenze successive non superiori ad un anno, obbligazioni che, pur essendo tra loro autonome, si ricollegano e trovano il loro fondamento nell'unica *causa debendi* a carattere continuativo (cfr. *ex multis* - nel senso dell'applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4, in difetto di un'esplicita norma contraria, al diritto della p.a. al pagamento di canoni per la derivazione e utilizzazione di acqua pubblica - Cass. civ., sez. I, 10 novembre 1981, n. 5948; Tribunale sup.re acque 30 novembre 1987, n. 87; Cass. Civ., Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 1011).

Ebbene, alla luce delle risultanze processuali, non essendovi prova di ogni atto interruttivo, risulta decorso un periodo di tempo senz'altro superiore ad anni cinque fra la scadenza della prestazione del canone relativo all'anno 2011, da valere quale *dies a quo* del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4, ed il *dies ad quem* coincidente con la data di notifica dell'avviso di riscossione opposto, data risalente al 13 febbraio 2017 (cfr. la data indicata nella PEC inviata da Poste Italiane).

Di conseguenza, va dichiarata l'estinzione, per il decorso del relativo termine quinquennale di prescrizione, del diritto vantato dal COMUNE di GIUGLIANO in CAMPANIA nei confronti di DE ANGELIS CIRO, al pagamento della somma di € 335,60# a titolo di corrispettivo del servizio idrico per l'anno 2011.

3. In base al principio della soccombenza, la parte opposta va condannata al pagamento, in favore di quella opponente, delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori medi (decurtati in considerazione dell'assenza di attività istruttoria, mediante riduzione al 50% della voce comprensiva anche della trattazione) dei parametri indicati nella tabella allegata al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dei criteri nello stesso Decreto stabiliti, ed in particolare di quelli precisati all'art. 4: caratteristiche e pregio dell'attività prestata; importanza, natura, difficoltà (tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza) e valore dell'affare, compreso fra € 0,01# ed € 1.100,00#; condizioni soggettive del cliente; risultati conseguiti; numero e complessità delle questioni trattate.

#### P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, in persona del dott. Vincenzo Iannuzzi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe nella contumacia della parte opposta, così provvede:

- a) in accoglimento della domanda, dichiara prescritta la pretesa creditoria pari ad € 335,60# a titolo di canone per il consumo di acqua in relazione all'anno 2011;
- b) per l'effetto, annulla l'avviso di riscossione n. 800520163651 emesso il 24 novembre 2016;






c) condanna la parte opposta al pagamento, in favore di quella opponente, delle spese del giudizio, che liquida, con attribuzione all'avv. Anna Boscaglia, dichiaratosi antistatario, nella misura di € 297,50# per compenso, oltre spese generali nella misura del 15,00%, I.V.A. (laddove documentata e non detraibile) e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Marano di Napoli il 13 aprile 2018

Il Giudice di Pace  
(Dott. Vincenzo Iannuzzi)

*Vincenzo Iannuzzi*





REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 12518 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: AL. ANNA BOSCAGLIA.  
Marano di Napoli li 16/12/2020.



E' CONFORME ALL COPIA ESECUTIVA

Marano di Napoli 16/12/2020



IL CANCELLIERE 

Si modificano e  
 copione di GIUGLIANO in CAPRANO (NA) in persona  
 del sindaco p.i. dom. To per la corteo so  
 la case comune in Gugliano in Camporeale  
 al corso CAPRANO n. 200

UNEP - AVERSA  
 A/1 Cr. 34717

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 7,02
10%	€ 0,70
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10,30</b>
(10 % versato in modo virtuale)	
Data Richiesta	17/12/2020

**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - Ufficio N.E.P.**

A richiesta come in atti, io sottoscritto Uff. Giudiziario ho notificato l'atto che precede, ad esso

destinatario Sindaco  
 all'indirizzo indicato, consegnandone copia a mani del

Sig. Terenzio... impiegato espletta al postea

- Capace, convivente t.q. che ne cura la consegna stante la sua precaria assenza;
- l'atto è stato inserito in busta chiusa e sigillata recante il numero cronologico
- incaricato alla ricezione degli atti t.q.
- anzi, in assenza del destinatario/a o di persona idonea ex legge a ricevere l'atto, mediante deposito di copia, in busta sigillata, ex art. 140 cpc - 157 cpp

nella Casa comunale di.....

Dell'avvenuto deposito ho affisso il prescritto avviso e data notizia con lettera racc. A.R.

Gugliano (NA) 18/12/2020

Funzionario UNEP  
**RAFFAELE BELLEGRINO**